

**Regione Campania**

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO N. 19 DEL 07/03/2012

OGGETTO: Accredimento istituzionale definitivo ai sensi della L.R. 23 del 14 dicembre 2011 - Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2011). Modalità attuative.

PREMESSO:

- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dott. Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sono stati nominati sub commissari ad acta con compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di rientro;
- che la L.R n. 14 del 4 agosto 2011, ha modificato la L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 pubblicata sul BURC n. 18 del 16.03.2011;
- che la L.R n. 23 del 14 dicembre ha introdotto ulteriori modifiche alla L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 pubblicata sul BURC n. 18 del 16.03.2011;
- che l'art. 1, della L. R. 23 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURC n. 78 del 19 dicembre 2011, in tema di accredimento istituzionale, ha previsto:
 - al comma 237 quater: "*Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accredimento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l'accredimento delle strutture o attività di nuova realizzazione. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l'accredimento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237 quinquies a 237 unvicies.*"
 - al comma 237 quinquies: "*Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, che intendono proseguire in regime di accredimento istituzionale definitivo l'attività erogata in regime di accredimento provvisorio, presentano nuova domanda di accredimento istituzionale,*

entro venti giorni dalla pubblicazione nel BURC del decreto commissariale di disciplina delle modalità per l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica, nel caso trattasi di strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale e, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 296/2006, come modificato dall'articolo 2, comma 35, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), entro il termine del 30 aprile 2012 nel caso di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private. La nuova domanda di accreditamento istituzionale è presentata esclusivamente attraverso l'utilizzo di una piattaforma applicativa informatica messa a disposizione dalla So.Re.Sa., secondo modalità disciplinate con successivo provvedimento amministrativo pubblicato nel BURC, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Sono nulle le istanze trasmesse con modalità difformi rispetto a quanto disposto dal presente comma."

- che il Consiglio dei Ministri con delibera del 14/2/2012 ha impugnato la L.R. n. 23 del 14/12/2011 per la presenza di profili di illegittimità costituzionale limitatamente a quanto disposto dall'art. 1, comma 237 undecies, dall'art. 1, comma 237 vicies e dall'art. 1, comma 237 vicies ter, nonché per la dilazione della tempistica per la definizione delle procedure di accreditamento che risultano in contrasto con l'art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296/2006, in base al quale le procedure per il passaggio dal regime di accreditamento provvisorio a quello di accreditamento istituzionale definitivo avrebbero dovuto concludersi, per le strutture private ospedaliere e ambulatoriali, entro il 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO:

- che, in esercizio delle prerogative rimesse al Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e per il buon esito dell'intera procedura di accreditamento prevista dalla L.R. 23/2011 e al fine di evitare eventuali contenziosi da parte dei soggetti interessati, nonché in forza delle nuove previsioni introdotte in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, si riscontrano i presupposti per prevedere che il possesso dei titoli di cui alla L.R. 23/2011, comma 237 sexies, lettera a) e b) deve essere attestato attraverso dichiarazioni di notorietà rilasciate ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e s.m.i. e non tramite certificazioni rilasciate dalle ASL territorialmente competenti;
- che, nell'esercizio delle medesime prerogative rimesse al Commissario ad acta, sussistono ragioni di opportunità per consentire, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al punto 17 dell'allegato A al presente decreto, la possibilità di rettificare l'istanza di accreditamento attraverso la ripresentazione della domanda unicamente per quei casi in cui è stato commesso un errore materiale all'atto della compilazione e/o della trasmissione dell'istanza stessa;
- che, quanto previsto dai precedenti punti, rappresenta una procedura finalizzata al superamento di eventuali criticità che il Commissario ad acta è autorizzato a disciplinare ai sensi dell'art.1, comma 237 novodecies della L.R. 23/2011;
- che la disciplina delle modalità attuative di cui al citato comma 237 quinquies, ed in particolare le modalità di attestazione dei criteri di ammissibilità delle strutture sanitarie di cui ai commi 237 sexies, octies, ed octies bis dell'art.1 della L.R. n. 23/2011, nonché la tipologia di soggetti che non devono presentare domanda di accreditamento istituzionale, risultano formulate nell'allegato A) al presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale;
- che il commissario ad acta per il settore sanitario con decreto commissariale n. 2 del 16/01/2012, in forza di quanto disposto dal comma 231 bis, dell'articolo 1, della legge regionale 4 del 2011, così come aggiunto dal comma 34, dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 2011, ha provveduto a sospendere l'efficacia, chiedendone l'abrogazione in quanto in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo e con i Programmi Operativi 2011-2012:
 - dell'art. 1, comma 237 vicies, della L.R. 23/2011, nella parte in cui dispone che *le strutture sanitarie già provvisoriamente accreditate di fisiokinesiterapia (FKT), ex art.44 Legge n.833/78, in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi, in deroga al comma 237 quater, possono presentare domanda di accreditamento istituzionale per l'area socio*

- *sanitaria, nell'ambito del tetto di spesa già assegnato;*
- dell'art. 1, del comma 237 vices ter, della L.R. 23/2011, che dispone che *nel rispetto del fabbisogno regionale le strutture sanitarie che insistono nei territori dei Comuni individuati negli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.12/2008, se in possesso di valido titolo autorizzativo, rilasciato ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 7301/2001, nonché in possesso dei requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO di cui al regolamento 1/2007 possono, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 4/2011, operare in regime di accREDITAMENTO. Tali strutture possono presentare domanda per la conferma dell'accREDITAMENTO istituzionale secondo le modalità e nei termini di cui al comma 237 quinquies. Inoltre, le stesse strutture non possono essere autorizzate al trasferimento fuori dall'ambito della Comunità montana;*
- che il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 237 novodecies della L.R. 23/2011 ha esplicitato, al punto 19 dell'allegato A) al presente documento, che la conferma dell'accREDITAMENTO istituzionale si consegue al termine delle verifiche di cui all'art. 1, comma 237 duodecies della citata L.R., fermo restando che, nelle more del riconoscimento dell'accREDITAMENTO istituzionale, le strutture provvisoriamente accreditate inserite nel decreto commissariale di presa d'atto di cui al comma 237 undecies proseguono a erogare attività assistenziale per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR);
- che il ritardo sinora registrato dalla Regione Campania per la definizione delle procedure di accREDITAMENTO non rappresenta motivo di impedimento per l'attuazione di quanto disposto l'art. 1, comma 796, lettera t);

CONSIDERATO altresì:

- che So.Re.Sa. spa ha provveduto ad aggiornare, alla luce delle nuove disposizioni legislative di che trattasi, la piattaforma informatica per la presentazione delle istanze di accREDITAMENTO istituzionale e ha formulato le specifiche tecniche per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma informatica che sono riportate nell'allegato B) al presente decreto commissariale quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

- di dover approvare gli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, ai sensi di quanto disposto dal citato comma 237 quinquies;

VISTI:

- il D.Lgs n. 502/1992 e s.m;
- la L.R. n.14/2011;
- la L.R. n. 23/2011;
- il Decreto Commissariale n. 2/2012;

DECRETA

- di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 1, commi 237 quater e seguenti della L.R. 23 del 14 dicembre 2011, le istruzioni d'uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle domande di accREDITAMENTO istituzionale che devono essere inoltrate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate attraverso la piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da So.re.sa, di cui agli allegati A) e B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **STABILIRE**, in esercizio delle prerogative rimesse al Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e per il buon esito dell'intera procedura di accREDITAMENTO prevista dalla L.R. 23/2011 e al fine di evitare eventuali contenziosi da parte dei soggetti interessati, nonché in forza delle nuove previsioni introdotte in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, che il possesso dei titoli di cui alla L.R. 23/2011, comma 237 sexies, lettera a) e b) è attestato

attraverso dichiarazioni di notorietà rilasciate ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e s.m.i. e non tramite certificazioni rilasciate dalle ASL territorialmente competenti;

- di **CONSENTIRE**, sulla base delle medesime prerogative rimesse al Commissario ad acta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al punto 17 dell'allegato A al presente decreto, la possibilità di rettificare l'istanza di accreditamento attraverso la ripresentazione della domanda unicamente per quei casi in cui è stato commesso un errore materiale all'atto della compilazione e/o della trasmissione dell'istanza stessa;
- di **AUTORIZZARE** So.Re.Sa spa a procedere all'attivazione della Piattaforma dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURC.
- di **TRASMETTERE** il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. n. 019 "Piano Sanitario Regionale", n. 020 "Assistenza Sanitaria", "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale", alle AA.SS.LL, ad ARSAN, a So.Re.Sa. S.p.A. ed al Settore "Stampa e Documentazione" per la pubblicazione sul BURC;
- di **TRASMETTERE** il provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia per i pareri di competenza.

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
Mario Morlacco

Il Sub Commissario ad Acta
Achille Coppola

Il Coordinatore della
A.G.C. N. 019 P.S.R.
Dott. Albino D'Ascoli

Il Coordinatore della
A.G.C. N. 020 Assist. Sanitaria
Dott. Mario Vasco

Il Direttore Generale ARSAN
Dott.ssa Lia Bertoli

Il Dirigente Settore Fasce Deboli
A.G.C. N. 020 Assist. Sanitaria
Dott.ssa Rosanna Romano

Il Dirigente del Servizio 01
A.G.C. N. 019 P.S.R.
Dott.ssa Maria Messina

Il Funzionario Avvocato
Avv. Lucio Podda

L'estensore
Dott. Giuseppe Ferrigno

ALLEGATO A)**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEFINITIVO
AI SENSI DELLA L.R. n. 23 del 14 dicembre 2011**

1. Le strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale (incluse le strutture che erogano attività ambulatoriale ex artt. 44 e 26 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833) che intendono proseguire in regime di accreditamento definitivo l'attività già erogata in provvisorio accreditamento devono presentare, entro 20 giorni dalla pubblicazione sul Burc del presente decreto commissariale, nuova domanda di accreditamento istituzionale.
2. Le altre strutture sanitarie private e le strutture socio-sanitarie private che intendono proseguire in regime di accreditamento definitivo l'attività già erogata in provvisorio accreditamento devono presentare entro il termine del 30 aprile 2012 nuova domanda di accreditamento istituzionale.
3. L'invio dell'istanza deve essere effettuato esclusivamente attraverso PEC (posta elettronica certificata) allegando il documento di riconoscimento del legale rappresentante.
4. Sono nulle le istanze trasmesse con modalità diverse dall'utilizzazione della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da So.Re.Sa. spa. all'indirizzo www.soresa.it
5. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. sono nulle le istanze inoltrate senza la firma digitale del legale rappresentante.
6. Sono, altresì, nulle le istanze già presentate dalle strutture sanitarie private sulla piattaforma applicativa informatica So. Re. Sa., prodotte ai sensi della L.R. 14 del 4 agosto 2011 e del conseguente decreto commissariale n. 75 del 27/10/2011.
7. La mancata presentazione della nuova domanda di accreditamento istituzionale definitivo entro i termini di cui al comma 237 quinquies della L.R. n. 23 del 19 dicembre 2011, ovvero la presentazione della domanda da parte di strutture non in possesso anche di uno dei requisiti di ammissibilità di cui ai commi 237 sexies e octies, comporta la revoca dell'accREDITAMENTO in atto per il tramite di successivi provvedimenti del Commissario ad acta.
8. In forza delle nuove previsioni introdotte in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, le domande di accreditamento istituzionale inoltrate sulla piattaforma informatica, per effetto del combinato disposto dell'art. 1, comma 237 sexies, della L.R. 23/2011 e del successivo comma 237 octies, sono considerate ammissibili soltanto se contengono dichiarazioni di notorietà attestanti:
 - a) il possesso di valido titolo convenzionale ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché di eventuale titolo di intervenuta modifica disciplinare e/o dell'assetto assistenziale fermo restando, per le strutture di ricovero ospedaliero, il numero di posti letto originariamente convenzionati, ovvero di provvedimento giurisdizionale esecutivo di accreditamento. La dichiarazione di notorietà deve indicare, altresì, le attività per le quali le strutture richiedenti operano in regime di accreditamento provvisorio conformemente con quanto riportato nell'originario titolo convenzionale o nell'eventuale titolo d'intervenuta modifica disciplinare o dell'assetto assistenziale, ovvero nel provvedimento giurisdizionale esecutivo di accreditamento. Per le strutture di ricovero ospedaliero la dichiarazione deve riportare le discipline in accreditamento provvisorio ed i relativi posti letto a regime continuativo e diurno. Analogamente per le strutture residenziali devono essere dichiarati i posti letto residenziali e semiresidenziali in provvisorio accreditamento;
 - b) il possesso di autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 3958 del 7 agosto 2001 e s.m.i. ovvero il mancato possesso per cause non

- imputabili alla struttura stessa, fermo restando l'avvenuto adeguamento ai requisiti strutturali entro i termini indicati dalla deliberazione di Giunta regionale del 18 settembre 2006, n. 1465;
- c) la permanenza dei requisiti stabiliti con la DGRC 7301/2001;
 - d) l'avvenuta presentazione dell'istanza di accreditamento istituzionale ai sensi del regolamento 3/2006, del regolamento 1/2007, o di entrambi;
 - e) il possesso dei requisiti ulteriori prescritti per l'accreditamento istituzionale dal regolamento 3/2006 o dal regolamento 1/2007 o di entrambi.
9. Nel caso in cui, entro i termini di presentazione previsti dall'art. 1, comma 235 quinquies della L.R. 23/2011, vengano reiterate, per posta elettronica certificata, più istanze con contenuti identici a quelle precedentemente inviate, l'ultimo invio annulla e sostituisce tutti i precedenti.
10. Sono esentate dalla presentazione della dichiarazione di notorietà di cui al precedente punto 8) - lettera d) - le strutture provvisoriamente accreditate che non hanno inoltrato, nei termini di legge, l'istanza di accreditamento istituzionale di cui ai regolamenti 3/2006 ed 1/2007 perché non ancora in possesso, per causa non loro imputabile, dell'autorizzazione all'esercizio prevista dalla DGRC 7301/2001.
11. Ai sensi di quanto disposto dal comma 237-octodecies, per ottenere l'accreditamento istituzionale, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all'esercizio ed in possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al regolamento 1/2007, devono inoltrare la relativa istanza sulla piattaforma informatica, secondo le modalità e nei termini (30 aprile 2012) di cui alla legge regionale 4/2011, articolo 1, comma 237 quinquies, al pari delle altre strutture sociosanitarie, fatte salve le dichiarazioni di notorietà che devono attestare:
- a) il possesso di autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del 31 dicembre 2001, n. 7301;
 - b) la permanenza dei requisiti stabiliti con la DGRC 7301/2001;
 - c) il possesso dei requisiti ulteriori prescritti per l'accreditamento istituzionale dal regolamento 3/2006 o dal regolamento 1/2007 o da entrambi.
12. Le strutture socio-sanitarie private di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso iscritte agli albi regionali di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, non devono rendere, nella presentazione dell'istanza sulla piattaforma informatica, alcuna dichiarazione di notorietà in ordine al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, in quanto automaticamente autorizzate ai sensi dell'art. 25 dell'Atto di intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999, pubblicato sulla G.U. del 1 ottobre 1999, n. 231 e della DGRC 7301 del 31 dicembre 2001.
13. Le strutture socio-sanitarie private di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso che non rientrano tra quelle previste dal citato art. 25, devono, invece, attenersi alle procedure previste dal presente decreto commissariale.
14. Le strutture private di ricovero ospedaliero cosiddette "neuropsichiatriche", in considerazione che il decreto commissariale n. 49 del 27/09/2010 ne prevede la riconversione in altra tipologia sulla base di specifici criteri di appropriatezza, accedono alla piattaforma So.re.sa., nella sezione relativa all'attività di ricovero ospedaliero, indicando quali discipline di ricovero quelle riportate nel decreto autorizzativo all'esercizio.
15. Non devono presentare nuova domanda di accreditamento istituzionale:
- a) le strutture di dialisi ambulatoriale, per le quali secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad acta 5/2010 sono state disciplinate specifiche modalità per l'accreditamento istituzionale;
 - b) le strutture termali che hanno operato ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge 724/1994 e

già accreditate con deliberazioni di Giunta regionale;

- c) le strutture sanitarie già in possesso di accreditamento istituzionale ai sensi del regolamento 3/2006.

Con successivo decreto commissariale saranno definiti i termini entro cui presentare le istanze di accreditamento istituzionale e le relative modalità procedurali per gli ospedali religiosi classificati di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e l'IRCCS di diritto privato "Fondazione Salvatore Maugeri" della Regione Campania.

16. Nei successivi 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle istanze di accreditamento di cui al comma 237 quinquies, rispettivamente per le strutture sanitarie private di specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero e per le altre strutture socio-sanitarie, So.re.sa. spa provvede a comunicare, per posta elettronica certificata (PEC), le istanze "ammissibili", ovvero le istanze "non ammissibili" precisando, altresì, i motivi della non ammissibilità.
17. Se la "non ammissibilità" è dovuta, esclusivamente, a mero errore materiale effettuato nella compilazione della istanza sulla piattaforma informatica e/o nella trasmissione dell'istanza stessa, i soggetti cui So.re.sa. ha comunicato tramite PEC la "non ammissibilità formale", possono ripresentare istanza di accreditamento istituzionale al fine di rettificare l'errore in cui sono incorsi. Per tali soggetti il termine entro cui ripresentare istanza di accreditamento decorre dal primo all'ottavo giorno di avvenuta comunicazione per posta elettronica certificata (PEC) di istanza "non ammissibile".
18. Per le istanze di rettifica contenenti dichiarazioni riguardanti autorizzazioni all'esercizio rilasciate in date successive alla scadenza dei termini ultimi stabiliti dall'art. 1, comma 237 quinquies della L.R. 23/2011. So.Re.Sa. provvede, per posta elettronica certificata, a comunicare la "non ammissione" in via definitiva.
19. Il decreto commissariale di presa d'atto della trasmissione da parte di So.Re.Sa., dell'elenco contenente la ricognizione delle domande regolarmente ammesse sulla piattaforma informatica applicativa, costituisce la prima fase del percorso procedurale di accreditamento istituzionale. Con successivi decreti commissariali suddivisi per branche di attività e per singole ASL, emanati a seguito della verifica della compatibilità con la programmazione regionale e delle procedure di verifica di cui al comma 237 duodecies della citata L.R. si consegue la conferma dell'accredimento istituzionale, ai sensi dell'art. 1, comma 237 undecies della L.R. 23/2011.
20. La verifica delle istanze presentate attraverso la piattaforma informatica, ivi comprese le dichiarazioni di notorietà di cui ai commi 237 sexies ed octies, nonché il possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accredimento istituzionale, è compiuta dalle Commissioni locali previste dall'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).

ALLEGATO B)**SPECIFICHE TECNICHE PIATTAFORMA ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
AI SENSI DELLA L.R. N. 23 DEL 14 DICEMBRE 2011**

La piattaforma per l'accreditamento istituzionale, predisposta da So.Re.Sa. SpA, è costituita da un insieme di funzionalità informatiche messe a disposizione degli utenti per consentire loro, in modo agevole e conforme alla normativa indicata dal codice dell'amministrazione digitale, la presentazione della istanza di accreditamento istituzionale.

Il sistema nel suo insieme è costituito dai seguenti elementi:

- applicativo Web per l'aggiornamento dell'archivio informatizzato delle richieste di accreditamento e per la generazione del documento PDF di istanza;
- manuale d'uso scaricabile liberamente dal sito di So.Re.Sa.;
- sistema di firma digitale di cui l'utente deve essere fornito;
- casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui l'utente deve essere fornito;
- casella di posta elettronica ordinaria di cui l'utente deve essere fornito.

Le due caselle di posta sono necessarie in quanto la prima occorre per le comunicazioni ordinarie e per ricevere le credenziali di accesso, mentre la PEC è necessaria per inviare le istanze e ricevere la conferma di ammissibilità.

GLOSSARIO DEI TERMINI

Termine	Significato
Account	Coppia “Nome Utente” e “Password” assegnati agli utenti per poter accedere alla piattaforma.
Soggetto Giuridico	Società o Persona fisica che esercita attività sanitarie o socio-sanitarie per le quali si richiede accreditamento istituzionale e che sia riconducibile ad una Partita IVA o Codice Fiscale.
Struttura	Identifica la sede appartenente al soggetto giuridico presso cui si erogano attività sanitarie o socio-sanitarie riconducibili ad una singola istanza di accreditamento.
RSA	Residenze Sanitarie Assistite
SIR	Residenze Sanitarie Psichiatriche

Presentazione dell'istanza di accreditamento istituzionale

Per la corretta presentazione dell'istanza di accreditamento istituzionale è necessario procedere attraverso le seguenti fasi:

1. richiesta di Account di Accesso da parte dell'utente attraverso la piattaforma (Pre-Registrazione);
2. inserimento nella piattaforma dell'Anagrafica del soggetto giuridico richiedente;
3. Compilazione nella piattaforma dell'Anagrafica della Struttura che eroga le macrotipologie di attività prima specificate;
4. indicazione delle singole tipologie di attività che eroga la struttura, ricomprese nell'appendice del manuale d'uso pubblicato sul sito www.soresa.it;
5. conferma dei dati in piattaforma e generazione dell'istanza di accreditamento in formato PDF per ogni tipologia di attività (Il file contiene un'impronta elettronica generata da So.Re.Sa. che ne garantisce l'autenticità in fase di verifica);
6. apposizione da parte del legale rappresentante della firma digitale su ogni file PDF generato (tramite la piattaforma, per ogni istanza definitiva di accreditamento istituzionale presentata);
7. invio tramite PEC del file PDF generato e firmato digitalmente, unitamente al file PDF relativo alla copia del documento di identità del legale rappresentante.

La PEC inviata a So.Re.Sa., per essere formalmente corretta, deve contenere una sola coppia istanza + documento di identità. Eventuali messaggi di testo saranno ignorati.

Richiesta Account di Accesso

Per ogni tipologia di struttura, questa risulta la prima fase da eseguirsi, vincolante al fine di ottenere un account d'accesso. Nel Form predisposto in piattaforma verranno richiesti i campi dettagliati nella seguente tabella:

Campo	Obbligatorio	Note
Partita IVA/Cod.Fiscale	SI	Deve essere di 11 caratteri.
Nome Utente	SI	Al massimo di 10 caratteri.
Password	SI	Almeno di 5 caratteri – N.b.: La Password è di tipo case-sensitive, fa distinzione tra i caratteri maiuscoli e minuscoli.
Conferma Password	SI	Deve essere uguale al campo Password.
E-Mail (Non PEC)	SI	Mail di riferimento per comunicazioni (Non PEC).
Conferma mail (Non PEC)	SI	Deve essere uguale al campo E-Mail (Non PEC).

Una volta ricevute nelle casella di posta ordinaria le credenziali di accesso, Il sistema nel suo complesso, dal punto di vista dell'utente, si comporta semplicemente come uno strumento per la generazione semplificata del documento PDF di istanza che quindi **è l'unico documento utile ai fini del processo di accreditamento.**

L'archivio informatico che verrà alimentato dalla piattaforma ha l'unico scopo di consentire a So.Re.Sa. di produrre i dati da fornire alle singole aziende sanitarie per consentire un agevole riscontro del processo e l'avvio delle successive fasi previste dalla normativa.

So.Re.Sa. dovrà produrre, allo scadere dei termini previsti per la presentazione dell'istanza di accreditamento, un report riepilogativo delle istanze presentate, da inviare ai competenti uffici dell'Assessorato.

Per questo motivo, l'utente è tenuto a verificare scrupolosamente il contenuto del file PDF generato dall'applicativo Web prima di renderlo giuridicamente valido attraverso la firma digitale ed il successivo invio attraverso posta elettronica certificata.

Sia nel modulo di caricamento anagrafica, sia in quello relativo alle singole strutture, tutti i campi che contengono informazioni vincolanti per l'ammissibilità o meno dell'istanza di accreditamento hanno il contenuto bloccato ad un numero ristretto di risposte alternative, al fine di evitare ogni possibile ambiguità.

All'interno del manuale operativo della piattaforma sono dettagliati, per ogni singolo campo presente nelle pagine Web, il tipo di dato che deve essere inserito e le relative istruzioni.

Inserimento Anagrafica

In questo caso è prevista la compilazione della Anagrafica del rappresentante legale per poter poi attivare le diverse sezioni dell'applicativo Web.

In particolare, sarà necessario inserire i campi come dettagliati nella seguente tabella:

Campo	Obbligatorio/ Precompilato	Note
<i>Sottoscrittore</i>	SI / Campo Precompilato	Nome e Cognome del Rappresentante Legale
<i>Nato a</i>	SI	Comune di Nascita del Sottoscrittore
<i>Provincia</i>	SI	Provincia di Nascita del Sottoscrittore - 2 Caratteri
<i>Data Nascita</i>	SI	Data di Nascita del Sottoscrittore in formato gg/mm/aaaa (Indicare giorno, mese, anno)
<i>C.F.</i>	SI	Codice Fiscale del Sottoscrittore
<i>Tel</i>	SI	Telefono del Sottoscrittore
<i>E-Mail (Non PEC)</i>	SI	E-Mail del Sottoscrittore (Non PEC)
<i>E-Mail PEC</i>	SI	Deve essere una valida mail di PEC riferita alla Ditta/Sogg.Giuridico o al Sottoscrittore
<i>In qualità di</i>	SI	Valori alternativi: - Rappresentante Legale - Titolare e Rappresentante Legale
<i>Della (rappresentante della)</i>	SI	Valori alternativi - Ditta individuale - Sogg.Giuridico
<i>Denominazione</i>	SI	Denominazione del Soggetto Giuridico o della Ditta
<i>P.IVA/CF</i>	SI / Campo Precompilato	P.IVA o Cod.Fiscale del Soggetto Giuridico o della Ditta
<i>Luogo</i>	SI	Valori alternativi: - Residenza (in caso di Ditta Individuale) - Sede Legale (in caso di Soggetto Giuridico)
<i>In</i>	SI	Comune (Residenza Sede Legale)
<i>Provincia</i>	SI	Provincia (Residenza Sede Legale)
<i>Indirizzo</i>	SI	Indirizzo (Residenza Sede Legale)
<i>CAP</i>	SI	CAP (Residenza Sede Legale)

Tutti i campi indicati sono considerati obbligatori, quindi è condizione indispensabile la compilazione di tutti i valori presenti nel modulo.

I dati inseriti nel sistema potranno essere in ogni momento modificati prima della loro conferma definitiva.

La conferma definitiva dei dati inseriti deve avvenire secondo la seguente sequenza e prima di generare il PDF da inviare alla So.Re.Sa.:

- 1) Salvataggio dell'anagrafica Ditta/Soggetto
- 2) Convalida definitiva dell'Anagrafica Struttura
- 3) Convalida Definitiva delle attività

Creazione di una nuova attività e relative Dichiarazioni

Per inserire una nuova attività gli utenti avranno abilitate le funzionalità dell'applicativo Web che, come prima definito, potranno distinguersi nelle Macrotipologie:

- *Attività di Specialistica Ambulatoriale (incluse le strutture che erogano attività ambulatoriale ex artt. 26 e 44 della Legge 23 dicembre 1978 n 833);*
- *Attività di Ricovero Ospedaliero a Ciclo Continuativo e/o Diurno;*
- *RSA e centri diurni per anziani non autosufficienti, demenze e Alzheimer (ex art.1, comma 237 octo-decies della L.R.23/2011);*
- *RSA e centri diurni per anziani non autosufficienti, demenze e Alzheimer (RSA convertite a seguito di processi di trasformazione da art.26 in RSA);*
- *RSA e centri diurni per disabili non autosufficienti (ex art.1, comma 237 octo-decies L.R.23/2011);*
- *RSA e centri diurni per disabili non autosufficienti (RSA convertite a seguito di processi di trasformazione da art.26 in RSA);*
- *Residenze Sanitarie di riabilitazione estensiva di soggetti portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale (ex. art 26 della Legge 23 dicembre 1978 n 833);*
- *Residenze Sanitarie psichiatriche – SIR;*
- *Centri residenziali per cure palliative (Hospice – ex art.1 comma 237 octo-decies L.R. 23/2011)*
- *Strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;*

Per ognuna di esse il sistema produrrà apposite dichiarazioni sostitutive che verranno fedelmente riportate all'interno del PDF generato dalla piattaforma. I campi previsti all'interno delle pagine Web corrispondono ad altrettante sezioni del documento PDF che costituirà la formale istanza di accreditamento.

Le combinazioni appropriate dei dati inseriti nella piattaforma permettono l'identificazione automatica delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili; pertanto **ad ogni istanza verrà fornita da So.Re.Sa., via PEC, una risposta di ammissibilità o meno.**

La esatta corrispondenza tra i dati inseriti in piattaforma ed il documento PDF generato è garantita dall'inserimento nel documento PDF di una "impronta" invisibile all'utente, (Hash) specifica di So.Re.Sa.. **In altri termini, non è possibile per l'utente produrre o modificare il PDF esternamente alla piattaforma.**

Attività in backoffice di So.Re.Sa.

So.Re.Sa. dovrà monitorare le attività sull'applicativo web da parte degli utenti ed effettuare tutti gli interventi sistemistici necessari per garantire il regolare inserimento dei dati.

So.Re.Sa. dovrà effettuare i controlli sui dati necessari per la generazione delle risposte di ammissibilità/non ammissibilità delle istanze.

So.Re.Sa. dovrà garantire la corretta conservazione dei dati ricevuti, sia per quanto riguarda quelli contenuti nel data base sia per quanto attiene alle PEC contenenti i file PDF firmati digitalmente.

So.Re.Sa. dovrà, attraverso apposite procedure, selezionare le PEC valide dalle quali estrarre il PDF ed effettuare il corretto abbinamento record istanza - file PDF istanza.

So.Re.Sa. dovrà verificare, per ogni file PDF, la corrispondenza dell' Hash del file ricevuto con quello conservato in tabella, per accertare l'integrità del file di istanza ricevuto.

So.Re.Sa. dovrà predisporre due elenchi in formato excel dei records di istanza ritenuti validi e di quelli non validi da trasmettere, insieme ai file PDF corrispondenti, ai competenti uffici dell'Assessorato.